

Esente da imposta di bollo ex art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modificazioni.

REPERTORIO N. 73971-----RACCOLTA N. 22741-----

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
DI MUTUO SOCCORSO "MAG SOCIETA' MUTUA PER L'AUTOGESTIONE"**
con sede legale in Verona, Via Adriano Cristofoli n. 31/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00820190239

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre,

= 21 dicembre 2017 =

In Verona, Via Cristofoli n. 31/A, presso la CASA COMUNE MAG, alle ore 16,30.

Avanti a me dott. Maurizio Marino, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il signor:

TESINI ANTONIO, nato ad Isola della Scala (VR), il 9 ottobre 1962, domiciliato per la carica in Verona, Via Cristofoli n. 31/A, il quale interviene al presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di mutuo soccorso "**MAG SOCIETA' MUTUA PER L'AUTOGESTIONE**", con sede legale in Verona, Via Cristofoli n. 31/A, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 00820190239.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria della società predetta, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1) Modifica dello Statuto Sociale della Mag-Soc. Mutua per L'Autogestione (Società di Mutuo Soccorso a matrice Cooperativa) per adottare le norme delle Cooperative Sociali (legge n. 381/91, aggiornata con le norme di cui al decreto leg.vo n. 112/2017)

Parte Ordinaria:

- omissis -

Il comparente, nella suindicata veste, mi richiede di ricevere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea, relativamente alla parte straordinaria, precisando che la parte ordinaria verrà invece verbalizzata con separato atto.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue: assume la presidenza dell'assemblea a norma dello statuto, il comparente, il quale constata e mi richiede di far constare dal presente verbale:

- la presenza dei soci quali risultano da separato elenco che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", previa dispensa avutane dallo stesso dal darne lettura;

- la presenza del Consiglio di Amministrazione nella persona di esso comparente, TESINI ANTONIO, sopra generalizzato, Presidente, e dei Consiglieri indicati nell'elenco che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", previa dispensa avutane dallo stesso dal darne lettura.

- la presenza del Revisore Legale nella persona del signor BRAGA GIUSEPPE, nato a Verona il 12 giugno 1943.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione e verificata l'identità e la legittimazione dei soci intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno che mette in discussione.

In riferimento al punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il presidente riferisce sull'opportunità di introdurre nello statuto sociale, tutte quelle modifiche che nel

<p>REGISTRATO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI VERONA 1 IL 28/12/2017 N. 28666 serie 1T ESATTI €. 200,00 IL DIRETTORE</p>

corso di questi anni sono risultate necessarie per migliorare l'esercizio dell'attività sociale ed in particolare, sulla necessità di adottare le norme delle Cooperative Sociali (legge n. 381/91, aggiornata con le norme di cui al decreto leg.vo n. 112/2017).

Il nuovo testo dello statuto sociale, contenente l'adeguamento dello stesso alle norme delle Cooperative Sociali, viene proposto nella seguente formulazione:

- S T A T U T O -

Costituzione - Sede - Durata – Scopi

Art. 1 - Costituzione, denominazione sociale

È costituita, ai sensi della L.381/1991, la società cooperativa sociale denominata "Mag Mutua per l'Autogestione cooperativa sociale".

Mag Mutua per l'Autogestione nasce a Verona nel 1978 come società di mutuo soccorso a matrice cooperativa. Affonda quindi le sue radici nelle risposte mutualistiche alla crisi sociale della seconda metà dell'800.

Art. 2 - Sede e durata

La cooperativa ha sede nel Comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con decisione del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi operative, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza e succursali, sia in Italia sia all'estero.

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell'assemblea.

Art. 3 - Scopo sociale

"Mag Mutua per l'Autogestione cooperativa sociale" ha lo scopo di perseguire, senza fine di lucro alcuno, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale ed alla crescita culturale dei cittadini e delle cittadine attraverso le attività di cui alla L.381/1991, art. 1, comma 1, lettera a), incluse quelle di cui al D.Lgs. 112/2017, art. 2, comma 1, lettere a), d), l) e p), ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto.

La cooperativa si propone pertanto di essere uno strumento concreto di collegamento, di solidarietà e di mutuo aiuto tra donne e uomini – singoli/e o inseriti in organizzazioni – che intendono realizzare, nella prospettiva dell'economia sociale e con il metodo dell'autogestione, nuovi modelli di vita economica, di finanza, di organizzazione del lavoro, di servizi sociali e culturali, di cura delle persone e di gestione dei beni comuni materiali e immateriali.

Per il pieno raggiungimento dei fini elencati, la cooperativa può operare anche con terzi non soci nelle misure consentite per legge.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, per perseguire le finalità sopra definite, intende:

- a) svolgere attività educative, culturali e di formazione, anche professionale, nei confronti di soci/ie, di terzi e delle comunità locali;
- b) svolgere attività di orientamento e accompagnamento, anche con specifici percorsi formativi, per l'accesso al mondo del lavoro, in particolare delle persone svantaggiate;
- c) promuovere forme di mutuo aiuto e di cura delle relazioni per superare disagi e solitudini vecchie e nuove;
- d) svolgere attività di accompagnamento nei campi dell'educazione all'uso del denaro, della finanza etica, mutualistica e solidale e del microcredito come forme di contrasto alle fragilità sociali e alle disuguaglianze;
- e) facilitare la costruzione di reti/partenariati – anche operativi – orientati da criteri di cooperazione piuttosto che di competizione, tra imprese sociali e con mondi affini;
- f) svolgere attività di orientamento o accompagnamento di nuove progettualità socio-economiche e autoimprenditive anche come contrasto alla disoccupazione;
- g) progettare e svolgere interventi – compresi studi e ricerche – in risposta a bisogni

emergenti dai territori;

h) svolgere attività in campo editoriale e produrre e diffondere pubblicazioni coerenti con le finalità della cooperativa.

Tutte le attività e i servizi citati sopra potranno anche essere svolte in collaborazione e partenariato con altri enti pubblici o privati, come ad esempio enti locali, nazionali e sovranazionali, università, scuole, istituti di ricerca e formazione, camere di commercio, organizzazioni di settore, coordinamenti di rete, enti di credito cooperativo, fondazioni di comunità e di erogazione.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti ai medesimi.

La cooperativa può ricevere prestiti dai/le Soci/ie, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Soci e Socie

Art. 5 - Soci e Socie

Il numero dei Soci e delle Socie è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci/ie della cooperativa coloro che ne condividono gli scopi e le finalità ed intendano partecipare alle relative attività o sostenerle.

Possono essere altresì socie le persone giuridiche, gli enti e gli organismi che operano in settori affini o di interesse della cooperativa e che intendono operare per il finanziamento e/o lo sviluppo delle attività della medesima.

L'ammissione del/della Socio/ia è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere ammessi anche Soci/ie volontari/ie, ovvero coloro che operano gratuitamente all'interno della cooperativa, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate. I Soci e le Socie volontari/ie non possono comunque superare i parametri previsti dalla Legge n. 381/92, art. 2 e successive integrazioni. I Soci e le Socie volontari/ie sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci.

Art. 6 - Ammissione a socio/a, modalità e dettagli

Chi si trova in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente ed intende essere ammesso alla cooperativa, deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione dichiarando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza - per le persone fisiche;
- b) denominazione, sede, legale rappresentante, data di costituzione e copia della deliberazione dell'organo competente a presentare la domanda d'ammissione - per i soci non persone fisiche;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- e) l'indicazione dell'apporto che s'intende dare nella Cooperativa, in conformità al presente Statuto ed all'apposito regolamento;
- f) l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di cui all'art. 32 del presente Statuto.

Art. 7 - Deliberazioni del Consiglio su domanda di ammissione

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio di

Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti prescritti e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato.

La delibera di ammissione, dev'essere comunicata all'interessato/a e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il/La neoammesso/a deve versare la quota sottoscritta. Non adempiendosi tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa s'intende come nulla.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli interessati. In questo caso essi/esse possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di relazione al Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci e delle nuove Socie.

Art. 8 - Obblighi e diritti dei Soci e delle Socie

I soci e le socie sono obbligati:

- a) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni sociali;
- b) ad effettuare tutte le prestazioni necessarie ed idonee al raggiungimento degli scopi della società in relazione alle singole gestioni sociali;
- c) al versamento della quota sottoscritta.

Il contenuto di tali obblighi, le modalità di adempimento e le sanzioni per inadempimento saranno stabilite in appositi regolamenti da approvarsi dall'Assemblea dei Soci e delle Socie.

Ogni Socio/ia è comunque responsabile per gli obblighi sociali limitatamente alla quota sottoscritta.

I/Le Soci/ie che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dal Consiglio di Amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei Soci e delle Socie che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai Soci e dalle Socie che non vi hanno consentito entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci e delle Socie.

Art. 9 - Morte, Recesso, Esclusione

La qualità di Socio/ia si perde per morte, estinzione (per il socio diverso da persona fisica), recesso o esclusione.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dal codice civile, il/la Socio/ia può recedere quando non si trovi più in condizione di partecipare agli scopi sociali.

In nessun caso il recesso può essere parziale.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata alla cooperativa.

Il/La Socio/ia può ricorrere alla procedura di conciliazione di cui all'art. 32 dello Statuto entro 60 giorni, quando riceva comunicazione del Consiglio di Amministrazione che contesti la legittimità del recesso.

Il recesso ha effetto - per quanto riguarda il rapporto sociale - dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio/ia e società e se comunicato almeno tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio in corso, ma, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - Esclusione

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il/la Socio/a:

a) che non osservi le prescrizioni degli organi della società adottate in attuazione dei programmi;

b) che senza giustificato motivo sia moroso nei versamenti della quota;

c) che svolga attività in concorrenza o contraria agli scopi sociali, salvo espressa autorizzazione;

d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

e) nel caso di mancato pagamento della quota sottoscritta (art. 2531 c.c.);

f) nel caso previsto dall'art. 2533, comma 1, n. 2, C.C.;

g) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

h) negli altri casi previsti dallo statuto.

L'esclusione è debitamente comunicata al/la Socio/a, con raccomandata, entro 30 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la delibera di esclusione il Socio o la Socia può instaurare procedura di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 32, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. La proposizione dell'istanza, comunque, non ha effetto sospensivo del provvedimento di esclusione.

Art. 12 - Diritti dei Soci e delle Socie in ordine alle quote sociali

I/Le Soci/ie receduti/e o esclusi/e nonché gli eredi dei Soci e delle Socie defunti/e e gli aventi causa dai Soci e dalle Socie estinti hanno diritto:

a) al rimborso della quota da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, in ogni caso in misura non superiore al valore nominale della stessa aumentata delle rivalutazioni eventualmente compiute nei limiti previsti dalla legge;

b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale.

I Socie e le Socie receduti o esclusi e gli eredi del/la Socio/ia defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui sopra per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre la scadenza di 180 giorni dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate ai commi precedenti, per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai fondi di riserva indivisibile.

La liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui cessa il rapporto sociale. In ogni caso essa non potrà superare il valore nominale della quota posseduta (eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale). Il pagamento dev'essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio in cui si sia verificato il fatto estintivo del rapporto, ferma restando la decadenza di cui sopra.

Art. 13 - Trattamento normativo ed economico dei lavoratori e delle lavoratrici

I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive eventuali modifiche ed integrazioni. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori/trici dipendenti della cooperativa non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La cooperativa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Patrimonio e Bilancio

Art. 14 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

b) dalla riserva legale costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;

c) da eventuali fondi di riserva straordinaria, comunque indivisibili;

d) da fondi costituiti da cespiti acquisiti gratuitamente, lasciti, donazioni e contributi di qualsiasi natura, fondi di dotazione e similari.

Le riserve sono destinate a coprire eventuali perdite ed all'eventuale reintegrazione del capitale sociale.

Art. 15 - Quote sociali

Le quote di capitale sociale sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

La cessione delle quote non potrà avere luogo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il/La Socio/ia che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al/alla Socio/ia entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il/la Socio/ia è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci e delle Socie l'acquirente che abbia i requisiti per divenire Socio/ia.

Art. 16 - Esercizio sociale, bilancio e bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 01 luglio al 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea nei termini di legge e dovrà dimostrare con esattezza ed evidenza lo stato dell'attività e passività dell'azienda sociale nonché indicare, nella relazione del Consiglio di Amministrazione, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.

Le valutazioni patrimoniali dovranno essere fatte secondo legge e con criteri di oculata prudenza.

La cooperativa deve inoltre, nei medesimi termini, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare il bilancio sociale redatto tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 17 - Destinazione degli utili

Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue:

- a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, comunque indivisibile;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le misure e le modalità previste dalla L. 59/92 ed eventuali successive modifiche;
- c) a ulteriori fondi indivisibili eventualmente costituiti con specifiche destinazioni.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma – ad esclusione dei punti a) e b), la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

In particolare, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi;
- b) non potrà distribuire le riserve fra i Socie e le Socie durante la vita della società né allo scioglimento della stessa;
- c) dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato.

Ogni ulteriore forma di distribuzione di utili, fondi, riserve, comunque denominati, anche in forma indiretta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, è comunque vietata.

Art. 18 - Provvedimenti in caso di perdita

Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci e delle Socie per gli opportuni provvedimenti.

All'Assemblea dev'essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla

situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni, ove nominato, dell'Organo di Controllo; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della Cooperativa almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, perché i Soci e le Socie possano prenderne visione.

Nell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, il Consiglio di Amministrazione e, se nominato, l'Organo di Controllo devono chiedere al Tribunale di Verona che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal Bilancio.

Se, per la perdita di cui al precedente punto, il capitale risulta completamente eroso, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge.

Organi Sociali

Art. 19 - Assemblee dei Soci e delle Socie - convocazione

L'Assemblea dei Soci e delle Socie è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, che deve essere affisso nella sede e da far pervenire a tutti i Soci e le Socie almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al recapito risultante dal Libro dei Soci e delle Socie, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quindi anche mediante fax o posta elettronica.

L'avviso deve indicare: l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano rispettate le condizioni di legge.

L'assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea avrà luogo almeno ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e in caso di redazione del bilancio consolidato. In tal caso il Consiglio di Amministrazione precisa le ragioni della dilazione nella relazione sulla situazione della cooperativa e sull'andamento della gestione.

Inoltre l'assemblea si riunisce quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo dei Soci e delle Socie.

Art. 20 - Competenze

È di competenza dell'assemblea dei Soci e delle Socie:

- a) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale e, se del caso, anche quello preventivo, la relazione del Consiglio di Amministrazione, sentita quella dell'Organo di Controllo che dovrà anch'essa indicare i criteri seguiti dal Consiglio nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari;
- b) decidere per la destinazione degli utili;
- c) procedere alla nomina delle cariche sociali di sua competenza, in particolare alla nomina dei Consiglieri e dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) determinare il compenso degli amministratori e dell'organo di controllo e deliberare la ripartizione degli avanzi netti a norma di statuto e di legge;
- e) deliberare sulla responsabilità di Consiglieri e Organo di Controllo;

f) approvare i regolamenti interni;

g) approvare le modifiche dello statuto, compresa l'eventuale proroga della durata della Cooperativa;

h) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalle norme speciali in materia di cooperazione.

Art. 21 – Quorum di costituzione e deliberazione

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando intervenga o sia rappresentata almeno la metà degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le relative deliberazioni saranno comunque adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci e delle Socie presenti.

Art. 22 - Diritti di voto dei Soci e delle Socie

Hanno diritto di voto nelle assemblee i Soci e le Socie che risultano iscritti da almeno 90 giorni.

Ogni Socio/a ha un solo voto, quale che sia la quota posseduta.

Il/La Socio/ia può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro/a Socio/ia con diritto di voto, mediante delega scritta che deve essere presentata prima dell'inizio della riunione. Ogni Socio/a può rappresentare per delega un/a solo altro/a Socio/a.

Art.23 - Modalità di svolgimento

L'assemblea è presieduta dal/dalla Presidente e, in caso di assenza, dal/dalla Vice Presidente o da un/a Socio/ia eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario scegliendo anche fra i non Soci.

La forma delle votazioni è stabilita dall'assemblea. È comunque esclusa la votazione segreta.

Delle riunioni delle assemblee dovrà essere redatto il verbale, che sarà firmato dal/dalla Presidente dell'Assemblea e dal/la segretario/ia.

Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i Soci e le Socie, anche se non sono intervenuti, purché prese in conformità alla legge ed allo statuto.

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre Consiglieri/e ad un massimo di quindici, eletti tra i Soci e le Socie.

Essi/esse durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione provvederà ad eleggere, scegliendoli/le fra i propri membri, il/la Presidente ed uno o più Vice Presidenti, se non vi ha provveduto l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può istituire comitati tecnici e/o reti tematiche precisandone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Art. 25 - Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal/dalla Presidente o dall'Organo di Controllo, qualora nominato, anche su domanda motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta normalmente a mezzo avviso da recapitarsi tramite fax, e-mail o raccomandata a mano, a tutti i Consiglieri ed ai componenti dell'Organo di Controllo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza a mezzo telegramma o altro mezzo equivalente da recapitarsi almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si ritengono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei membri. I Consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica,

quando rappresentino la minoranza, vengono provvisoriamente sostituiti dal Consiglio di Amministrazione, tra i nominativi raccolti sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

La nomina di tali Consiglieri verrà sottoposta all'assemblea successiva che provvederà alla conferma o alla sostituzione.

Art. 26 - Deliberazioni

Le delibere del Consiglio sono normalmente prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi.

Gli atti del Consiglio saranno firmati dal/dalla Presidente o da chi lo rappresenta e dal segretario.

Art. 27 - Competenze

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le funzioni ed i poteri demandatigli dalla legge e dal presente statuto per la gestione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al/alla Presidente o al/alla Vice-Presidente od ad altri/e Consiglieri/e. Oltre a quanto stabilito dalla legge, non possono essere oggetto di delega i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei Soci e delle Socie, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici. I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.

I Consiglieri e le Consigliere, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi sociali e mutualistici, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi/e Soci/e.

Art. 28 - Presidente - Vice Presidente

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al/alla Presidente ed in caso di suo impedimento o assenza, al/alla Vice Presidente.

Essi potranno altresì delegare la firma e la rappresentanza sociale a terzi, anche non soci, ma ciò soltanto per singoli atti, nonché per gruppi o categorie di atti.

Art. 29 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi obbligatori per legge o qualora ritenuto opportuno la società può nominare l'organo di controllo composto e funzionante a norma di legge. L'organo di controllo svolge anche funzioni di revisione legale dei conti.

In particolare l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 30 - Azione sociale di responsabilità esercitata da soci

Per l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo si rinvia alle norme di legge in materia.

Scioglimento - liquidazione

Art. 31 - Scioglimento

La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine fissato: quando si verifichi la perdita di almeno due terzi del capitale versato, oppure quando lo scioglimento sia votato dalla maggioranza di almeno i tre quinti dei Socie e delle Socie presenti e rappresentati in un'Assemblea convocata espressamente allo scopo.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i Socie e le Socie, stabilendone i poteri ed i compensi.

L'intero patrimonio sociale netto, risultante dal Bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il

capitale versato da rimborsare ai Soci e alle Socie, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della L. n. 59/92.

Disposizioni generali

Art. 32 – Clausola compromissoria

I/Le Soci/ie sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci/ie nonché tra società e Soci/ie quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di/delle soci/ie lavoratori e lavoratrici.

È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio di Verona, conformemente agli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e membri dell'organo di controllo ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i/le Soci/ie sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie nonché tra società e Soci/ie quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti o derivanti dalle deliberazioni legalmente prese, fatta eccezione per le questioni inerenti diritti indisponibili.

L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione degli arbitri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del giudice, nonché le norme e i termini da questo dettati, per lo svolgimento del giudizio arbitrale. Il giudice arbitrale decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato del D.Lgs. n. 5/2003 (titolo V, articoli da 34 a 37).

Art. 33 - Regolamenti

I regolamenti interni redatti dagli amministratori andranno in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e delle Socie e saranno obbligatori e vincolanti per tutti i Soci e le Socie.

Art. 34 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile, in particolare del libro V, delle leggi speciali sulla cooperazione, la L. 381/1991 e altre leggi sulle cooperative sociali, nonché, ove compatibili, il D.Lgs. 112/2017 e altre leggi sulle imprese sociali, e le norme sulle società per azioni.

* * * * *

Dopo breve discussione l'assemblea, udita la relazione del presidente, all'unanimità, con voto manifestato per alzata di mano

delibera:

di approvare il testo dello statuto sociale nella nuova formulazione composto di 34 (trentaquattro) articoli, di cui è stata data lettura in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta nella parte straordinaria viene tolta alle ore diciotto per continuare nella parte ordinaria con verbalizzazione in separato atto.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto

Consta il presente atto di tre fogli, scritti per intere facciate dieci e sin qui della undicesima.